

Codice DB1409

D.D. 14 giugno 2012, n. 1574

Autorizzazione idraulica N. (n714) - per la realizzazione di un nuovo scarico nel Rio Quaretta in Comune di Borriana (BI) ove verranno recapitate le acque conseguenti ad alcune opere di riordino di un' area artigianale di proprietà della Ditta Edile Iacaccia S.r.l. in Comune di Borriana (BI). Richiedente: Impresa Edile Iacaccia S.r.l. di Borriana (BI).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Ditta Impresa Edile Iacaccia S.r.l. sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
2. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. la tubazione di scarico dovrà essere orientata secondo la direzione del flusso di scorrimento delle acque e la stessa dovrà essere debitamente protetta ed ammorsata con massi scarto cava posati a secco delle dimensioni di circa 1 mc. incassati nella sponda, avendo altresì cura di creare un piano di raccordo tra lo scarico e il fondo alveo che dissipi l'energia ed eviti fenomeni erosivi. In ragione di ciò si ritiene non necessario effettuare il rivestimento del fondo alveo così come indicato negli elaborati integrativi depositati al Prot. N. 25686 in data 21/03/2012;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato esclusivamente per le imbottiture di sponda, ove necessario ed in prossimità dell'opera di cui trattasi;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. il soggetto autorizzato dovrà eseguire i lavori di cui trattasi senza l'impiego di mezzi in alveo e senza occupazione dello stesso; nel caso in cui si rendesse necessario entrare in alveo sia per eseguire i lavori o per realizzare opere provvisorie e/o piste di cantiere non previste in progetto occorrerà presentare all'ufficio scrivente specifica istanza, nonché alla competente Provincia di Biella – Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio caccia e pesca la richiesta del parere di compatibilità con la fauna acquatica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.

8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

9. il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

12. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

13. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo